

Cumulo/1

Piano di sviluppo rurale e aiuti 4.0, da Agea veto a sommare le misure

Il divieto non è condiviso dal ministero delle Politiche agricole che ha risposto a un'interrogazione

Pagina a cura di **Roberto Lenzi**

Agea ha chiarito la posizione dell'ente sul cumulo tra fondi del Piano di sviluppo rurale e credito d'imposta agli investimenti 4.0, abbracciando la tesi della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea per i bandi regionali emanati dopo il 17 novembre 2020. Già con le disposizioni dell'11 novembre 2021, contenute nella procedura per la verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, l'Agea faceva presente che la Commissione europea, pur riconoscendo all'incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di «misura generale» che in quanto tale non assurge ad aiuto di Stato, ha concluso, comunque, che le aliquote di sostegno massime fissate dal regolamento europeo non possano in alcun caso essere superate, perché vincolanti. Il fondamento di tale limite è stato individuato nella circostanza che le agevolazioni nazionali introdotte dalla legge 160/2019 forniscono sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

C'era stata, in merito, una risposta a un'interrogazione parlamentare del 1° dicem-

bre 2021 con la quale il ministero delle Politiche agricole, affermava di non condividere i contenuti del parere europeo. I massimali previsti per gli aiuti di Stato, secondo tale risposta, sono applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal regolamento (Ue) 1305/2013 e l'agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi.

Con successiva nota prot.n. 0013145 del 17 febbraio 2022, Agea ha chiarito che le disposizioni contenute nella procedura per la verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022 con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale sono applicate a tutte le domande di sostegno/pagamento connesse a bandi regionali emanati successivamente alla data del 17 novembre 2020, ferme restando specifiche disposizioni relative alla cumulabilità dei sostegni del Psr con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale già previste nei bandi emanati prima di tale data.

A seguito di questa nota, da parte di alcune Regioni è stata richiamata l'attenzione dei responsabili di misura sulla necessità che in tutti i bandi di nuova emanazione siano fornite, se pertinenti,

chiarie indicazioni in merito alla disciplina del cumulo del sostegno Psr con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale, così da ridurre il rischio dell'applicazione di riduzioni e sanzioni nei confronti dei beneficiari inadempienti. Hanno poi specificato che, in caso di bandi regionali che risultassero già emanati dopo il 17 novembre 2020 senza le indicazioni specifiche sul cumulo delle agevolazioni, le strutture regionali competenti per territorio sarebbero state invitate a inserire dette indicazioni nel provvedimento di concessione del sostegno, qualora non ancora notificato, o ad informarne il beneficiario, a mezzo Pec, se la concessione risultasse già comunicata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DATE

- 17 novembre 2020 – Commissione europea: nota protocollo Ares(2020)6839797: no al cumulo
- 11 novembre 2021 – Agea: istruzioni contro il cumulo
- 1 dicembre 2021 – ministero delle Politiche agricole: concorda sulla possibilità di cumulo
- 17 febbraio 2022 – Agea: cumulo possibile fino al 17 novembre 2020 e vietato successivamente



L'incrocio

Per il controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità scatta una procedura di verifica incentrata sull'incrocio dei dati risultanti

dalla ricostruzione delle fatture di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario dei pagamenti Psr in un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio

